



**PATTO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI COLLEGNO E
AMNESTY INTERNATIONAL – SEZIONE ITALIANA
PER DONARE UN ALBERO SU SUOLO PUBBLICO**

PREMESSO CHE:

L'art. 118 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

La Città di Collegno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25/05/2017 ha approvato il regolamento "sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";

Con delibera di giunta n. 208_2018 si sono approvate le tipologie di intervento previste per la collaborazione tra cittadini e Amministrazione nell'ambito della manutenzione del verde pubblico definite "Collegno Spazio Verde" fra cui al punto B) la piantumazione di alberi su suolo pubblico e lo schema del presente atto;

SI STIPULA IL PATTO TRA:

- La città di Collegno, C.F. e P.IVA 00524380011, con sede in Piazza del Municipio n.1, nella persona dell'Arch. Paola Tessitore, nata a Torino il 16/07/1967, quale rappresentante dell'Ente in quanto Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente, come previsto dal Regolamento sui Beni Comuni Urbani all'art. 7 secondo comma;
- L'Associazione Amnesty International – Sezione Italiana ODV, CF. 030301110582 nella persona del Sig. Nunzio Giannini nato a Bari il 18/12/1962 e residente in _____ quale legale rappresentante dell'Associazione;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO – OBIETTIVI – AZIONI

Il presente Patto di Collaborazione (in seguito Patto) ha ad oggetto la piantumazione nello spazio verde comunale ancora da definire di n. 1 (uno) esemplare di albero della specie corniolo o altro simile con fioritura gialla. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione, tra il Comune e l'associazione in oggetto, per la scelta dell'essenza vegetale, la piantumazione e la cura successiva per almeno il primo anno di vita dell'alberata donata così come proposto dal privato con la nota trasmessa al protocollo del Comune n. 29046 del 5/5/21 e viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. d) g) h) k) del Regolamento sopra citato.

Art. 2 MODALITA' D'AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI D'INTERVENTO

L'Associazione s'impegna a:

- identificare in collaborazione con l'ufficio ambiente l'essenza che intende donare e il luogo pubblico più idoneo alla piantumazione;
- provvedere alla fornitura e posa (a cura possibilmente di un professionista) dell'alberata nel luogo e nelle modalità concordate con l'ufficio ambiente;
- assicurare la bagnatura delle alberate in modo continuativo;
- dare immediata comunicazione di interruzioni, cessazioni o modifiche nello svolgimento delle attività.

Il Comune s'impegna a:

- fornire tutta la collaborazione necessaria per individuare le essenze idonee e i luoghi migliori per la piantumazione;
- collaborare per la realizzazione, se voluta da parte del privato, di un evento pubblico in occasione della piantumazione;
- consegnare un attestato di donazione all'associazione inserire tale documento nell'albo donatori alberi nel sito della Città di Collegno. Inoltre verrà apposta una targhetta di intitolazione vicino all'alberata con scritta concordata "*Facciamo crescere i diritti – in occasione del 60° anniversario della fondazione di Amnesty International (2021)*" e logo dell'associazione .

Art. 3 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI

Il Comune di Collegno garantisce la stipula di copertura assicurativa volontari per la responsabilità civile nei confronti di terzi e gli infortuni.

Il Comune predispone apposita informativa sulla sicurezza che viene allegata al presente patto senza oneri a carico dello stesso.

Art. 4 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE

Il presente Patto ha durata un anno.

L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, da parte dei singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l'intero gruppo.


L'utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore se non autorizzato dal Comune e più in generale: l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto.

Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione determinata bilateralmente e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 gg.

Collegno, il 18 maggio 2021

La Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente
Arch. Paola Tessitore



Per Amnesty International
Sig. Nunzio Giannini

